



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-05-2016 (punto N 24)

Delibera N 389 del 03-05-2016

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Antonino Mario MELARA

Estensore LIVIA LAZZAROTTO

Oggetto

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane", Misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi", Sottomisura 214.b "Conservazione delle risorse genetiche", Azione 214 b.1 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità". Modifica della delibera di G.R. n. 1193/2014 in materia di inadempienze.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Misure 211 e212 - inadempienze

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto che lo stesso regolamento delegato abroga il Regolamento (CE) n. 65/2011 relativo alle modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale programmazione 2007-2013 ed estende il nuovo regime di controllo e di sanzioni amministrative ai beneficiari delle operazioni pluriennali di cui al Reg. CE n.1698/2005 con riferimento alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana ed in particolare la misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane", la misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi" e la sottomisura 214 b "Conservazione delle risorse genetiche" - Azione 214 b.1 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" del Reg. CE n. 1698/2005 che prevedono impegni pluriennali;

Vista la delibera di G.R. n. 589 del 4 maggio 2015 "Modifiche alla DGR 554 del 20 aprile 2015 relativamente alle indicazioni per l'attuazione della misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del PSR 2014-2020 e alle disposizioni inerenti le misure 211 e 212 relative alle indennità compensative della programmazione 2007-2013";

Considerato che la suddetta delibera al punto 4 del dispositivo stabilisce che a partire dal 2015 non è più consentita la presentazione delle domande annue di pagamento per i beneficiari delle misure 211 e 212 ma che gli stessi beneficiari sono comunque soggetti all'impegno del mantenimento dell'attività zootecnica fino al termine del quinquennio;

Visto il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che stabiliva la riduzione dei premi in ragione del 5%, 25% o 50% in base agli indici di gravità, entità e durata delle inadempienze relative a mancato rispetto degli impegni pluriennali assunti ai sensi dell'art. 36, lettera a) punti da i a iv del Reg. CE n. 1698/2005, tra cui le succitate misure/azioni;

Preso atto che tali percentuali di riduzione tengono conto per ogni impegno di un triplice livello di infrazione riscontrabile: basso (1); medio (3) e alto (5) in base ai quali si determinava un punteggio che il D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. prevedeva nei seguenti intervalli:

Punteggio	Riduzioni
$x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

Vista la delibera di G.R.1193/2014: “Modifiche alla delibera di Giunta Regionale n. 1234 del 28/12/2012 “PSR 2007-2013 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell’ambito del regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Modifiche ed integrazioni alla DGR 581/2012 e approvazione nuovo testo coordinato” che disciplina a livello regionale quanto disposto dal DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.;

Preso atto che il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. è stato abrogato dal DM del 23 Gennaio 2015, a sua volta abrogato dal DM 8 febbraio 2016 :”Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale stabilisce all’art. 15 “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni” comma 2 la percentuale della riduzione in ragione del 3%, 5% o 10% in base agli indici di gravità, entità e durata delle inadempienze relative a mancato rispetto degli impegni modificando anche gli intervalli di punteggio come segue:

punteggio	riduzioni
$1 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Preso atto di quanto stabilito dal D.M. 8 febbraio 2016, Capo III “Disposizioni specifiche per lo Sviluppo Rurale”, art. 27 “Abrogazioni e norme transitorie” che stabilisce l’applicazione delle percentuali di riduzioni individuate dallo stesso DM alle misure concernenti i programmi di sviluppo rurale 2007-2013;

Ritenuto necessario pertanto modificare gli intervalli del punteggio e le percentuali di riduzioni per le inadempienze riscontrate nell’ambito del regolamento CE n.1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per la misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”, per la misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi” e per l’azione 214 b.1 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” modificando la delibera di G.R. n. 1193/2014 applicando quanto stabilito dal D.M. 8 Febbraio 2016, art. 27 “Abrogazioni e norme transitorie”;

Ritenuto altresì necessario, relativamente all’impegno di mantenere l’attività zootecnica di cui al punto 4 della delibera di G.R. n. 589 del 4 maggio 2015, specificare la casistica delle inadempienze che si possono verificare e le modalità di controllo dell’impegno per le misure 211 e 212;

Sentita, ai sensi dell’art. 23 del DM 8 febbraio 2016, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

A voti unanimi

DELIBERA

1.di modificare, nell'allegato A alla delibera di G.R. n. 1193/2014, il paragrafo relativo alla misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e alla misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi" stabilendo disposizioni specifiche per il mantenimento degli impegni in base a quanto previsto dalla delibera di GR n. 589 del 4 maggio 2015 e dal D.M. 8 febbraio 2016;

2.di approvare l'allegato A al presente atto che sostituisce il paragrafo *Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane"* e misura 212 "*Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane*" dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 1193/2014;

3.di modificare nell'ambito della delibera di G.R. n. 1193/2014 gli intervalli del punteggio e le percentuali di riduzione a carico del montante azione in ragione degli indici di gravità, entità e durata delle inadempienze, sostituendo per la Sottomisura 214.b "Conservazione delle risorse genetiche" Azione 214 b.1 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" la tabella:

punteggio	riduzioni
$X < 3,00$	5%
$3,00 \leq X < 4,00$	25%
$X \geq 4,00$	50%

con la seguente

punteggio	riduzioni
$1 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

4.di applicare quanto stabilito al punto 3 alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
ANTONINO MARIO MELARA

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI